



Città di Altamura

Città Metropolitana di Bari
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.34 del 16/07/2024

Oggetto:DISCIPLINA DEGLI ORARI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI, MESTIERI O ATTIVITÀ RUMOROSE

IL SINDACO

Premesso che

- L'ordinanza della Regione Puglia n. 304 del 10.07.2024 prescrive misure di prevenzione per l'attività lavorativa nei settori florovivaistico e dei cantieri edili, sottoposti a esposizione prolungata al sole, vietando che dette attività vengano esercitate nel periodo compreso tra le 12.30 e le ore 16.00 fino al 31 agosto.
- È necessario armonizzare le disposizioni comunali con quelle regionali per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- Il fenomeno dell'inquinamento acustico ha assunto gli aspetti di un vero e proprio problema sociale, con conseguenti gravi disagi alla popolazione, in quanto produce effetti negativi sulla salute.
- L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi necessita di una regolamentazione precisa per garantire il benessere e la tranquillità della comunità di Altamura.
- Durante il periodo estivo, occorre rimodulare gli orari di lavoro non solo per quanto concerne le emissioni rumorose, ma anche e soprattutto per le ondate di caldo.

Ritenuto opportuno e necessario rivedere la disciplina degli orari dell'esercizio delle attività rumorose, che ricevevano la propria disciplina nell'ordinanza sindacale n. 32 del 24.06.2013 contemperando le esigenze lavorative con la salvaguardia e la tutela della quiete pubblica.

Considerato che:

- È prerogativa del Sindaco adottare provvedimenti necessari a garantire l'ordine pubblico e la quiete dei cittadini.
- L'esercizio di attività rumorose può causare disturbo e disagio alla popolazione, soprattutto durante le ore di riposo.

Visto il T.U.L.P.S. Approvato con R.D. n. 773 del 18.09.1931.

Visto l'art 659 Codice Penale

Visto l'art 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista l'ordinanza della Regione Puglia n. 304 del 10.07.2024.

Visto lo statuto comunale.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art 50 D.lgs 267/2000.

ORDINA

Nel territorio di Altamura l'esercizio di professioni, mestieri o attività (quali a titolo esemplificativo attività nei cantieri edili, mestieri che comportano l'uso di macchine, strumenti e attrezzature con emissioni rumorose o attività relative ad opere di giardinaggio che implicano l'uso di tosaerba, falciatrici o similiani) che provochino rumori molesti potrà esplicarsi in tutti i giorni feriali con il seguente calendario:

Periodo dal 1 ottobre – 31 maggio:

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi è consentito:

- Dalle ore 7.30 alle 13.00
- Dalle ore 14.00 alle 17.30

Periodo dal 1 giugno – 30 settembre:

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi è consentito nei limiti di compatibilità con la soglia prevista ex lege:

- Dalle ore 6.00 alle 13.00
- Dalle ore 15.30 alle 19.00

Fino al 31 agosto, in ossequio all'ordinanza regionale n. 304 del 10.07.2024, è vietato esercitare le attività nei settori dell'edilizia e florovivaistico sottoposti a esposizione prolungata al sole nel periodo tra le 12.30 e le ore 16.00.

La presente ordinanza annulla e sostituisce integralmente la precedente Ordinanza Sindacale n. 32 del 24.06.2024 e tutte quelle relative alla regolamentazione degli orari di cessazione delle emissioni sonore.

Le presenti disposizioni sono volte a tutelare il benessere e la salute dei cittadini e dei lavoratori, in particolare durante le ondate di caldo, garantendo al contempo il regolare svolgimento delle attività economiche.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- 1) sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;
- 2) sia data comunicazione ai mezzi di informazione presenti nel territorio comunale;
- 3) sia trasmessa per l'osservanza, a tutte le forze di polizia ed alla Polizia Locale incaricati del controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento, ed a cui spetta l'accertamento e la contestazione di eventuali violazioni;
- 4) sia trasmessa per le rispettive competenze al Sig. Questore di Bari; al Comando Provinciale Carabinieri di Bari ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento, comporterà per i trasgressori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 1.032,00 (sanzione edittale da € 516,00 ad € 3.098,00), oltre all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività rumorosa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al presidente della repubblica da proporre entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

II DIRIGENTE DEL V SETTORE

f.to **Comandante Dott.ssa Maria Paola Stefanelli**

IL SINDACO

f.to **Prof. Vitantonio Petronella**